

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4

DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO

La presente legge disciplina la movimentazione di ovini e caprini nel territorio della Regione Emilia – Romagna al fine di prevenire il rischio di diffusione di malattie trasmissibili attraverso il pascolo.

Il pascolo degli ovini e caprini deve avvenire **alle condizioni e in presenza dei requisiti seguenti:**

- esclusivamente su terreni di proprietà o in affitto o in concessione, chiaramente delimitati ed identificabili;
- autorizzazione sanitaria;
- trasporto degli animali solo con automezzi, eccetto i casi autorizzati;
- identificazione di tutti gli animali ai sensi del D.P.R. n. 317/1996;
- provenienza degli animali da allevamenti indenni da brucellosi e in possesso dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti;
- al fine del trasporto controllo sierologico per gli animali di età superiore ai sei mesi;
- per il trasporto documento di accompagnamento (modello 4 art. 10 DPR n. 317/1996), da cui deve risultare anche l'esito favorevole del controllo sierologico di cui sopra.

In caso di violazione delle previsioni ora elencate, la legge prevede apposite sanzioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni normative, la Giunta regionale adotta apposita direttiva.